



COMUNE DI LODI

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE" – EDIZIONE 2022 – CIG Z7F36AC7E1

Art. 1 – Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva "Cinema sotto le stelle" edizione 2022, inserita nella rassegna estiva "Lodi al Sole".

Art. 2 – Luogo di svolgimento del servizio

La rassegna cinematografica estiva dovrà tenersi a Lodi, nel Chiostro del Liceo Classico Pietro Verri sito in via San Francesco, 11.

Art. 3 – Durata

Il contratto è relativo all'edizione 2022 e il servizio dovrà essere reso nel seguente periodo: ogni sera dal lunedì al venerdì, dal 4 luglio al 2 settembre 2022. L'aggiudicatario potrà accedere allo spazio di proiezione a partire dalla data di comunicazione di aggiudicazione.

Dalla comunicazione di avvio del servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 4 – Condizioni economiche

Il valore del contratto per l'edizione 2022 è stimato in complessivi € 22.000,00 IVA inclusa.

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario il Comune corrisponderà all'aggiudicatario un corrispettivo pari all'importo netto offerto in sede di gara, in base alla percentuale di sconto applicata all'importo massimo del corrispettivo quantificato in € 12.000,00 oltre IVA.

L'aggiudicatario avrà diritto a:

- trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso o derivanti dalla modalità alternativa di esecuzione del servizio;
- trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio, purché se prevista l'apposizione del logo istituzionale questi siano validati dall'amministrazione;
- trattenere i ricavi derivanti da eventuale servizio bar.

Art. 5 – Descrizione del servizio

Il servizio affidato consiste nell'organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva



“Cinema sotto le stelle”, comprensivo di:

- direzione artistica e gestione organizzativa, comprese le pratiche per il rilascio di permessi e autorizzazioni, realizzazione della struttura, gestione del personale;
- allestimento dell'area cinematografica individuata all'art.1 (compresi il trasporto, il carico e lo scarico a destinazione, il montaggio e lo smontaggio, il ripristino dei luoghi allo stato precedente all'evento, le luci, l'audio, le attrezzature, etc.) con una platea di massimo 150 posti nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per la sicurezza pubblica (copricavi elettrici, ecc.) e tutto quanto disposto dalla relazione di certificazione dell'evento/rassegna predisposta dal certificatore incaricato dall'Amministrazione comunale comprensivo del personale addetto alla gestione degli accessi, monitoraggio con particolare riferimento alle specifiche abilitazioni richieste al personale di sala;
- assolvimento di tutti gli adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Siae ed Enpals;
- promozione della rassegna ivi compresa la realizzazione grafica e stampa del programma aggiuntiva a quella realizzata dall'Amministrazione comunale, previa condivisione degli eventuali comunicati stampa e della grafica della cartellonistica cittadina con il Comune di Lodi;
- pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni e della tariffa per pubblicità temporanea predisposta in autonomia dall'Affidatario.

La programmazione dovrà comprendere:

- almeno 5 anteprime in contemporanea con le uscite nazionali dei film;
- proiezione di almeno n. 45 film d'autore (da indicare nel progetto tecnico).

Art. 6 – Impegni dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a:

- 1) garantire per tutta la durata del contratto la gestione della rassegna;
- 2) rispettare le prescrizioni impartite dal Comune, in concerto con il Liceo classico Pietro Verri, al fine di garantire l'eventuale contemporaneo svolgimento delle attività didattico-gestionali dell'Istituto stesso, assumendosi la responsabilità degli spazi utilizzati, secondo quanto stabilito con la Direzione dell'Istituto;
- 3) espletare le pratiche SIAE e regolarizzare i corrispettivi dovuti;
- 4) attivare il servizio di prenotazione dei posti se richiesto da disposizioni di legge vigenti nell'esercizio del servizio.
- 5) attivare il servizio cassa durante lo svolgimento delle serate con proprio personale;
- 6) regolarizzare ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante i tecnici e tutto il personale impiegato e/o incaricato che dovrà essere specializzato ed adeguato in relazione al servizio da svolgere;
- 7) realizzare e installare gli allestimenti e arredi e provvedere alla manutenzione degli stessi;
- 8) provvedere alla pulizia, riordino e sorveglianza delle aree in uso, servizi igienici compresi e pulizia delle sedute anche con igienizzazione prima dell'apertura serale, nonché la protezione delle singole sedute con le protezioni messe a disposizione dall'Amministrazione;
- 9) qualora le disposizioni governative e/o regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19, in vigore al momento della realizzazione della rassegna cinematografica lo consentissero, allestire e attivare il servizio punto ristoro dedicato, limitatamente alla durata



dell'attività cinematografica;

- 10) predisporre quadri elettrici e impianti di collegamento dell'energia elettrica per il periodo necessario alla realizzazione dell'iniziativa;
- 11) predisporre la documentazione idonea al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari previsti per legge, produrre le certificazioni necessarie e assolvere tutte le pratiche volte alla positiva realizzazione ed esecuzione del servizio in oggetto e della gestione degli spazi interessati dalla rassegna;
- 12) garantire la sospensione di proiezioni per sopraggiunti motivi di interesse pubblico su espressa comunicazione da parte del Comune;

L'aggiudicatario inoltre dovrà farsi carico di tutti gli interventi relativi alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, secondo la normativa vigente ed eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti (Prefettura, Questura, Commissione Comunale di Vigilanza, Disposizioni ministeriali e regionali eventualmente in vigore al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione).

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendo tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committenza e dei terzi.

Art. 7 – Impegni del Comune

Il Comune si farà carico dei seguenti servizi e dei conseguenti provvedimenti, sempre finalizzati alla migliore riuscita della rassegna, in un rapporto collaborativo con l'aggiudicatario:

- richiesta autorizzazione al Liceo classico Pietro Verri per la concessione degli spazi aggiuntivi necessari alla realizzazione dell'iniziativa per tutto il periodo necessario, compresi i tempi di allestimento e smontaggio;
- per l'edizione 2022, stampa ed installazione di n. 1 pannello monofacciale per il totem del Comune di Lodi collocato in Corso Umberto, stampa di 20.000 opuscoli al cui interno sarà data visibilità della programmazione comunicata;
- per la predisposizione della platea di massimo 150 posti, fornitura di n. 150 sedie monoscocca ignifughe a norma di legge, da custodirsi a carico dell'aggiudicatario, munite di coperture singole o teli per la protezione dalle intemperie;
- promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Ente compresa conferenza stampa, canali social (Facebook e Instagram) con promozione settimanale/giornaliera,

Art. 8 – Sospensione del contratto - causa di forza maggiore

Nel caso di ripristino dell'emergenza sanitaria COVID-19, in caso di forza maggiore o per altri sopravvenuti impedimenti non prevedibili al momento della stipulazione e non imputabili alle parti, che impediscano in via temporanea lo svolgimento delle prestazioni contrattuali "in presenza", l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune di Lodi, precisando le ragioni dell'interruzione del servizio "in presenza"; Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile

anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Cessate le cause della sospensione, sarà onere dell'aggiudicatario comunicare la ripresa delle attività "in presenza".

Qualora si verificasse l'ipotesi di impossibilità assoluta di svolgimento del servizio, nel caso di annullamento della manifestazione prima della concessione dell'area individuata, a causa di forza maggiore, all'aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.

Qualora l'annullamento si verificasse nel corso di svolgimento della stagione, il corrispettivo verrà riconosciuto proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente svolto per le serate effettivamente svolte unito ai costi tecnici sostenuti presentando la documentazione fiscale di riferimento.



Art. 9 – Personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni assegnate. In particolare il personale dovrà essere in possesso di idoneità per la gestione di emergenze in caso di incendio, oltre che di formazione idonea per gli interventi di primo soccorso.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune di Lodi e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.lodi.it nella sezione *Amministrazione trasparente > Personale Codice Disciplinare - Codice di comportamento*.

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

Il Comune si riserva il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dall'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dal presente Foglio Patti e Condizioni.

L'aggiudicatario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Eventuali spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

Art. 11 - Pagamenti e fatturazione

Il Comune si impegna a corrispondere all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione del servizio

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del Contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture da parte dell'aggiudicatario secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Dall'importo delle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di R.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo dovuto per la realizzazione della rassegna di riferimento sarà liquidato a conclusione della rassegna, previa verifica della regolarità della prestazione e della rendicontazione prodotta.

Contestualmente alla fattura di saldo l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione sull'andamento dell'iniziativa e il rendiconto economico dettagliato a consuntivo, corredati da distinte SIAE e da copia fatture quietanzate.

La liquidazione delle fatture avverrà solo a seguito della verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o documentazioni irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune di Lodi.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario, l'amministrazione comunale interverrà in sua sostituzione applicando gli art. 30 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 12 – Fatturazione elettronica

Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale l'aggiudicatario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF5IE5.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, l'aggiudicatario deve altresì indicare nella fattura anche il "codice



identificativo gara” – codice CIG Z7F36AC7E1

Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l'annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali obblighi devono inoltre essere rispettati anche dai soggetti terzi individuati dall'aggiudicatario per la fornitura di prodotti e/o servizi.

Il Comune potrà richiedere all'aggiudicatario copia della documentazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei suddetti soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Art. 14 – Responsabilità dall'aggiudicatario

L'aggiudicatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendo tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Comune è sollevato da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a trattenere il relativo importo dalla garanzia definitiva, con l'obbligo di immediato reintegro.

Art. 15 – Esecuzione in danno

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della contratto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le penali di cui all'art. 17 del presente Foglio Patti e Condizioni.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, Il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario, ovvero, in mancanza sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrata.

La mancata esecuzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario comporterà la risoluzione del contratto oltre all'applicazione della penale pari al 10% del valore del contratto e al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Penali

Qualora lo svolgimento delle attività di servizio previste nel presente Foglio Patti e Condizioni non vengano svolte correttamente e/o non consentano la realizzazione della rassegna per cause non imputabili a forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) Per ogni mancata proiezione, per esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, € 200,00;
- b) Per il mancato rispetto delle prescrizioni e cautele indicate dall'Amministrazione comunale nell'utilizzo degli spazi messi a disposizione, € 500,00;
- c) Per ogni mancata anteprema prevista, € 100,00.
- d) per ogni altra violazione del presente Foglio Patti e Condizioni verrà applicata la penale dell'1 per mille del valore del contratto;



e) sostituzione sedie rotte/danneggiate durante il servizio dei materiali comunali garantendo il mantenimento modello e colore. Tutti gli interventi dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale.

Le penali in qualsiasi caso non potranno essere comunque superiori complessivamente al 10% del valore del contratto, pena la risoluzione.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC all'aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Lodi.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Lodi procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 17 – Assicurazione

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose in virtù dell'esecuzione delle Prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Aggiudicatario.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Lodi dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Foglio Patti e Condizioni.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Foglio Patti e Condizioni, per le quali l'aggiudicatario dovrà rispondere integralmente, l'aggiudicatario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente contratto;
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Aggiudicatario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000;
- In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia al Comune di Lodi – con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio – prima della stipulazione del contratto, il Comune di Lodi dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
- Il Comune di Lodi non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'aggiudicatario che si trovino negli ambienti e spazi di proprietà del Comune, per cui solo all'aggiudicatario medesimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune di Lodi esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause."

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Lodi copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga da far pervenire al Comune prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione dell'attività svolta per conto del Comune di Lodi o comunque a soggetto terzo a seguito di contratto, precisando che la procedura sottoscritta da entrambe le parti sul portale Arca Sintel di Regione Lombardia assume la natura di contratto a tutti gli effetti.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dallo stesso.

L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Lodi di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto



in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Lodi di ogni sviluppo in merito.

Resta inoltre inteso che l'aggiudicatario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge, per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'aggiudicatario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla esecuzione del contratto, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e cesseranno dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità del servizio.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 18 – Cessazione e risoluzione del contratto

Il contratto potrà esser risolto oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e dall'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il venir meno della fiducia nei confronti dell'aggiudicatario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti di idoneità professionale;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabiliti dall'art. 108 - 176 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- violazioni della normativa in materia di sicurezza;
- mancata osservanza da parte dell'aggiudicatario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi eventuali subappaltatori, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Lodi e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.lodi.it nella sezione *Amministrazione trasparente > Personale Codice Disciplinare - Codice di comportamento*
- violazione del Codice etico adottato dal Comune di Lodi e accettato dall'aggiudicatario al momento della partecipazione alla gara quale condizione indispensabile ai fini dell'affidamento del contratto;
- altre cause di risoluzione previste dal presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 19 – Revoca

Il Comune può procedere alla revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario con raccomandata A.R. o PEC. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Art. 20 – Recesso

In conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto



anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall'aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A.R./PEC al Comune almeno 10 giorni prima.

L'aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art. 21 - Variazione struttura e/o assetto aziendale

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno. Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto ai sensi dell'art. 106 e 175 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Subappalto

L'eventuale subappalto sarà regolato in base all'art. 105 e 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 c.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Art. 24 – Diritti di autore

Tutti i dati relativi all'esecuzione del servizio resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

I dati acquisiti dall'aggiudicatario nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Lodi, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Lodi. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti al servizio, devono essere trasmessi al Comune di Lodi in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dall'art. 17.

Art. 25 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso verranno deferite in via esclusiva al Foro di Lodi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 26 – Richiamo a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del contratto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.



Art. 27 – DUVRI

Considerato che le prestazioni oggetto di appalto saranno svolte in orario pomeridiano e serale e in assenza di attività scolastiche, e che non si rilevano rischi interferenziali, non è richiesta la redazione e sottoscrizione del DUVRI

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lodi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lodi. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.lodi.it.

Titolare del trattamento: Comune di Lodi – Piazza Broletto, 1 – 26900 Lodi.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

Avv. Cathy La Torre, Via Belvedere, 10 - 40121 Bologna, dpo@wildside.legal

IL RUP (*)

Dott.ssa Lena Chiodaroli

Dirigente Direzione 2 – Servizio alla persona e al cittadino (*)

Dott. Giuseppe Demuro

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*